

Aspetti civilistico-fiscali

Cooperative sociali e commercio equo e solidale: i confini dell'attività

di **Stefano Chirico***

L'intervento della Commissione Centrale per le cooperative nasce da un quesito posto da una Centrale cooperativa, emerso a seguito dell'ordinaria attività di vigilanza, da questa svolta nei confronti di una cooperativa sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) che svolge anche attività di commercio equo e solidale.

L'obiettivo del parere è ricordare le norme contenute nel decreto interministeriale 30 dicembre 2005¹ emanato dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze² con il disposto della legge 8 novembre 1991, n.381, che definisce e disciplina le cooperative sociali.

Le cooperative sociali e la prevalenza mutualistica

L'art. 1 della legge n. 381/1991 individua una specifica categoria di cooperative stabilendo al primo comma che:

«Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate».

Il 27 giugno 2007 la Commissione Centrale per le Cooperative presso la Direzione Generale per gli Enti cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso un parere che stabilisce i confini entro cui l'attività di commercializzazione svolta a fini «equi e solidali» non eluda il disposto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge n. 381/91, qualificante lo scopo delle cooperative sociali di tipo a).

Vengono così delineati le modalità ed i limiti entro cui le cooperative sociali di tipo a) possono esercitare l'attività di commercio equo e solidale.

Il legislatore indica agli artt. 2512 e 2513 c.c. i **requisiti gestionali** a cui le cooperative devono attenersi per poter essere considerate a mutualità prevalente e godere, così, delle relative agevolazioni fiscali.

A seconda del tipo di scambio mutualistico viene stabilito che gli **amministratori** e i **sindaci documentino la condizione di prevalenza nella nota integrativa** al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
- il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9; computate le altre forme di lavoro inerenti allo scopo mutualistico;

* Responsabile Ufficio Revisioni UNCI

1 Cfr. F. Grigoli e B. Solimando, «Verifica della mutualità prevalente e regimi derogatori», in questa Rivista n. 2/2006, pag. 73.

2 Pubblicato in G.U. 25 gennaio 2006, n. 20

– il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Per le cooperative qualificate a **mutualità prevalente** sono previste specifiche **agevolazioni fiscali** e di altra natura, tra cui la tassazione solo del 30% degli utili netti annuali ai fini Ires. L'art. 111 septies delle disposizioni attuative del c.c. prevede che le **cooperative sociali**, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dal rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente ovvero definite «**prevalenti di diritto**».

Il legislatore ha previsto, in virtù delle meritorie attività svolte in settori particolarmente sensibili per il contesto socio-economico nazionale, **specifiche agevolazioni fiscali** per tali cooperative, prevedendo tra l'altro l'**esenzione totale dal pagamento dell'Ires**³, alcune regioni, inoltre, prevedono agevolazioni sulle aliquote Irap.

Regimi derogatori e commercio equo e solidale

Il decreto interministeriale 30 dicembre 2005, in ottemperanza al disposto dell'art. 111-undecies disp. att. trans. c.c., stabilisce **regimi derogatori al requisito della prevalenza**, così come definito dall'art. 2513 c.c., prevedendo uno speciale regime per diverse tipologie di cooperative, tenuto conto tra l'altro della:

- struttura delle imprese e del mercato in cui le cooperative operano,
- delle specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi.

Il decreto prevede che le cooperative operanti prevalentemente nel settore di attività del commercio equo e solidale⁴ sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile.

Definisce, inoltre, le regole dell'attività di commercio equo e solidale ovvero la vendita di prodotti che le cooperative o loro consorzi acquistano direttamente da imprese di Stati in via di sviluppo⁵ o da cooperative sociali di cui alla legge n.381/1991, art. 1, lett. b) garantendo comunque il pagamento di un prezzo minimo indi-

pendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato.

Alla luce di tale norma una cooperativa di produzione e lavoro che rientri nel regime derogatorio sopra esposto, sebbene in sede di vigilanza ordinaria non abbia dimostrato di possedere i requisiti della prevalenza gestionale indicati dall'art. 2513 c.c., potrà, evidenziando in nota integrativa e/o nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2545 c.c., dichiararsi «prevalente di diritto» e usufruire delle maggiori agevolazioni fiscali per esse previste.

Discorso equivalente vale per le cooperative del settore consumo come si evince dall'esempio riportato nella Tavola 1.

Nell'esempio di **nota integrativa** riportato nella tavola 1 la cooperativa individuata nella categoria consumo risulterebbe non rispettare i parametri previsti dall'art. 2513 c.c.

Gli amministratori però, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, potranno evidenziare e dimostrare, quantitativamente e qualitativamente, che l'attività svolta consiste prevalentemente nella commercializzazione di prodotti derivanti dal commercio equo e solidale, in modo tale che la cooperativa ricada nel regime derogatorio su evidenziato e possa qualificarsi «co-

Tavola n. 1 - Cooperativa di consumo rientrante nell'ambito dei regimi derogatori

A1 Ricavi vendite	100.000 €
<i>Ricavi vendite vs soci</i>	40.000 €
<i>Ricavi vendite vs non soci</i>	60.000 €
A1 Ricavi vendite	100.000 €
<i>Ricavi di prodotti del commercio equo e solidale</i>	80.000 €
<i>Altri ricavi</i>	20.000 €

3 Stabilita con la legge Finanziaria 2005 e riconfermata successivamente.

4 Si intende quella forma di attività commerciale, nella quale l'obiettivo primario non è la massimizzazione del profitto, bensì la lotta allo sfruttamento e alla povertà. È, dunque, una forma di commercio internazionale nella quale si cerca di garantire ai produttori ed ai lavoratori dei paesi in via di sviluppo un trattamento economico e sociale equo e rispettoso, e si contrappone alle pratiche di commercio basate sullo sfruttamento che si ritiene spesso applicate dalle aziende multinazionali. Il documento che costituisce una sorta di «manifesto» del commercio equo solidale italiano è la Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale. Vedasi: <http://www.agices.org/documenti/index.htm>

5 La classificazione dei Paesi in via di sviluppo è determinata dall'O.n. u. e riscontrabile sul sito www.esteri.it

operativa prevalente di diritto». La cooperativa si iscriverà nell'apposita sezione prevista dall'Albo Nazionale delle cooperative, tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite delle Camere di Commercio, ed usufruire delle particolari agevolazioni fiscali per esse previste.

Commercio equo e solidale e cooperative sociali

Il parere della Commissione nasce dall'esigenza di definire una **linea di demarcazione** tra cooperativa sociale di tipo a) che opera anche nel settore del commercio equo e solidale e la cooperativa che, invece, pur svolgendo l'attività nel settore in parola, non può essere considerata sociale.

Tale distinzione **rileva ai fini fiscali** essendo diversi i regimi di tassazione a cui sono sottoposte le cooperative sociali, le cooperative a mutualità prevalente e le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

La Commissione stabilisce che: «la finalità di promozione ed integrazione sociale dei cittadini per le cooperative sociali di tipo a) può essere raggiunta attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi anche utilizzando, **strumentalmente**, l'attività del commercio equo e solidale ovvero lo strumento commerciale della vendita di beni ad un fine non esclusivamente economico ma sociale ed educativo, valorizzato dalla sua specificità distintiva in quanto privilegiante aspetti di solidarietà non lucrativa».

La valorizzazione del commercio equo e solidale nella sua valenza sociale ed educativa potrà essere attuata, dalle cooperative sociali di tipo a), attraverso:

- attività di promozione, sensibilizzazione e informazione sul commercio equo e solidale;
- interventi ed eventi formativi e consulenziali nelle scuole e nel territorio, sui problemi sociali dei Paesi da cui provengono i prodotti;
- organizzazione di attività culturali, mostre, convegni ed incontri per la promozione di forme organizzate di cittadinanza attiva e responsabile.

Sarà **compito degli amministratori** nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione⁶, oltre alla rappresentazione economica dell'attività, effettuare un'analisi quantitativa e qualitativa delle operazioni svolte, nonché fornire tutte le informazioni necessarie a dimostrare che l'attività commerciale risulta essere esclusivamente strumentale agli scopi della cooperativa sociale di tipo a).

La **relazione sulla gestione e la nota integrativa**, essendo documenti informativi in cui, per legge, vanno indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, risultano idonei a «rendere conto del valore della mutualità esterna prodotta sia attraverso l'attività commerciale della vendita dei prodotti, sia delle attività educative, di sensibilizzazione e di informazione».

Alla luce di quanto esposto la Commissione ha espresso il seguente parere:

«È fondamentale che le cooperative sociali di tipo a) dimostrino che la loro attività è prevalentemente rivolta a scopi sociali ed educativi e non meramente a finalità commerciali (pur se eque e solidali).

L'attività commerciale deve avere carattere strumentale rispetto a quelle sociali ed educative e tale vacazione deve essere dimostrata attraverso la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2545 c.c. e la nota integrativa di cui all'articolo 2427 c.c.».

Risulta quindi che una cooperativa che svolga *prevalentemente* attività di commercio equo e solidale, senza avere però il carattere di strumentalità delineato dal parere della Commissione, non potrà definirsi cooperativa sociale di tipo a) ed accedere alle agevolazioni fiscali e di altra natura per esse predisposte dal legislatore italiano (si veda Tavola n.2).

Tale cooperativa non «utilizzando, **strumentalmente** l'attività del commercio equo e solidale» non potrà definirsi cooperativa sociale di tipo a), però potrà, ricadendo nel regime derogatorio previsto dal

Tavola n. 2 - Nota integrativa cooperativa rientrante nel regime derogatorio ma non sociale di tipo a)

B9 Costo del personale - 2005	100.000 €
<i>Costo del personale socio</i>	20.000 €
<i>Costo del personale non socio</i>	80.000 €
B9 Costo del personale - 2006	120.000 €
<i>Costo del personale socio</i>	40.000 €
<i>Costo del personale non socio</i>	80.000 €
A1 Ricavi vendite - 2006	140.000 €
<i>Ricavi vendita di prodotti del commercio equo e solidale</i>	90.000 €
<i>Ricavi da attività educativa</i>	50.000 €

⁶ Ex artt. 2423, 2427, 2428 e 2545 c.c.

decreto interministeriale 30 dicembre 2005, qualificarsi **prevalente di diritto** e vedersi tassato solo il 30% dell'utile netto annuale e non il 70% come sarebbe avvenuto tenuto conto del mancato rispetto dei parametri dell'art. 2513 c.c. per due anni consecutivi.

Nell'esempio riportato nella tavola n. 2 il revisore, nel caso in cui la cooperativa vigilata si qualifichi sociale di tipo a), dovrà diffidare la cooperativa a:

- modificare lo statuto eliminando i riferimenti alla categoria «sociale» dalla denominazione

- modificare presso l'Albo la sezione e la categoria di appartenenza

- effettuare il corretto calcolo dell'IRES per gli anni d'imposta 2005 e 2006 non beneficiano la cooperativa dell'esenzione totale previsto per le cooperative disciplinate dalla legge n. 381/91, ma solo dei benefici previsti per le cooperative a mutualità prevalente.

Nel caso in cui la cooperativa non ottemperi alla diffida entro i termini fissati sarà proponibile, da parte del revisore, il provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies c.c.

RIVISTE

L'IVA Attualità, pratica e approfondimento

Periodicità: mensile

Uno **strumento di aggiornamento** sulle novità relative all'**IVA nazionale, comunitaria ed extracomunitaria**. La Rivista è un'utile guida pratica che aiuta aziende e professionisti a svolgere gli adempimenti in scadenza e a **risolvere i casi concreti** che si presentano nella prassi quotidiana e **approfondisce** temi di attualità, offrendo soluzioni sugli aspetti critici e controversi della disciplina.

In ogni numero della Rivista:

- **Approfondimento:** articoli su questioni di rilevante interesse, che vengono analizzate attraverso un approccio operativo e analisi di "problemi aperti" sollevati dalle novità normative, con ipotesi di soluzioni e proposte interpretative;
- **In pratica:** contestualizzazione delle "novità" nella prassi quotidiana, esame degli "adempimenti", esposizione e soluzione di "casi" che si presentano nello svolgimento dell'attività professionale;
- **Osservatorio internazionale:** rassegna delle novità internazionali in materia di IVA e Dogane;
- **Rassegna di documentazione:** sintesi, sempre corredate da note d'Autore, dei principali documenti (legislazione, giurisprudenza, prassi amministrativa) di fonte nazionale e non, talvolta commentati nelle altre sezioni;

- **Quesiti:** risposte ai quesiti formulati dai lettori;

- **Agenda:** scadenze relative agli adempimenti tipici della materia.

Servizi compresi nel prezzo:

Tascabili, utili strumenti di lavoro che raccolgono documentazione: prospetti, schemi riepilogativi e tavole di raffronto assicurano la completezza dei contenuti.

IVA on-line, il servizio consultabile all'indirizzo www.ipsoa.it/iva che offre:

- le news in tempo reale, con la relativa documentazione
- la possibilità di inviare quesiti, le cui risposte troveranno spazio sulle pagine della Rivista
- la Rivista in anteprima
- le scadenze.

Ipsoa, pagg. 72

Abbonamento annuale: € 151,00

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa** (tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- www.ipsoa.it

